

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 30

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 luglio 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 luglio 2018, n. 10.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 luglio 2018, n. 10.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias

1. Al fine della riorganizzazione degli enti per il finanziamento delle imprese, attraverso la relativa concentrazione, e del la razionalizzazione degli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese aventi sede in Sicilia, sono approvate le seguenti disposizioni.

2. La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) e l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati ed opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.

3. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo sono costituite dai fondi istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo.

4. Il personale in atto in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, in forza della presente legge, nell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA), mantenendo il trattamento giuridico-economico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione 'Bilancio' e della Commissione 'Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile.

Art. 2.

Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate

1. La Regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate. Tali attività sono esercitate dalle strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Regione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione stessa e le società partecipate, nonché la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale.

4. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e sulla base dell'attività di indirizzo di cui al comma 1, le società controllate dalla Regione, fatte salve le funzioni degli organi di controllo societario previste a norma di legge o di statuto, predispongono:

- a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture di cui al comma 1, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

COPIA
NON

5. Le disposizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo sono definite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Disposizioni sul Corpo forestale

1. Il Corpo Forestale della Regione è autorizzato, al fine di sopperire ai vuoti di organico necessari all'espletamento delle funzioni dei distaccamenti forestali dipendenti dal Servizio ispettorato, ad attivare l'istituto del comando di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per l'utilizzo del personale del Corpo di vigilanza degli Enti parco.

2. Il Ragioniere generale, alla data di perfezionamento del procedimento di cui al comma 1, è autorizzato ad apportare al Bilancio della Regione le conseguenti modifiche per lo spostamento delle risorse finanziarie necessarie al rimborso all'Amministrazione di provenienza del trattamento economico applicato al personale di cui al presente articolo.

3. Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni il secondo periodo è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Disposizioni in materia di Consorzi universitari ed Istituti musicali

1. All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "da destinare" sono inserite le parole "al funzionamento e";

b) al comma 6 bis le parole "dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente".

2. All'articolo 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo le parole "legge 21 dicembre 1999, n. 508" sono inserite le parole "ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

COPIA
NON

Art. 5.

Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale

1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento attuativo dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 24/1976 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d'impossibilità di reperire le relative figure professionali nell'ambito dell'albo predetto.

3. All'articolo 1, comma 6, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 le parole da "oltre al recupero delle anticipazioni" fino a "legge regionale 8 novembre 2007, n. 21" sono sostituite dalle parole "con provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni".

4. A valere sulle disponibilità di parte della Missione 4, Programma 6, Capitolo 373354, il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, al fine di agevolare i processi di rendicontazione e per le finalità di cui al comma 3, è autorizzato ad utilizzare una quota, nella misura massima dell'1,5 per cento, per il monitoraggio e la valutazione dei relativi percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, in analogia a quanto previsto dal comma 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

Disposizioni per l'apertura dei siti del patrimonio culturale regionale

1. In occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni o eventi per i quali i siti del patrimonio culturale sono concessi in uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, il concessionario è tenuto a versare il corrispettivo delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale dell'amministrazione regionale che deve garantire l'apertura dei siti.

2. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a provvedere al pagamento del personale con qualifica non dirigenziale che ha effettuato le prestazioni di cui al comma 1.

COPIA
NON

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20
in materia di sostegno alle associazioni antiracket*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

“2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;

b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, Comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali;

c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui almeno il 50% imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende di estorsione e/o che si siano avvicinati all'associazione antiestorsione per averne assistenza e sostegno;

d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o socio nell'ultimo anno;

e) dimostrino di aver presentato, nell'ultimo anno, almeno un'istanza di accesso al fondo per vittime di estorsione di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e accompagnato gli stessi alla denuncia, nell'anno precedente, in almeno tre fatti estorsivi conclusi con rinvio a giudizio;

g) dimostrino di aver svolto attività di sensibilizzazione contro i fenomeni estorsivi ed usurari presso associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne educative e di diffusione della cultura della legalità presso istituti scolastici.”.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di amianto

1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “Ufficio amianto”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “Servizio amianto”;

COPIA
NON

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole “, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle parole “, entro l'anno 2020, con revisione e aggiornamento biennale,”;

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla realizzazione dell'impiantistica prevista all'articolo 14, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso la suddetta impiantistica.”;

d) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto-correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.”.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 le parole “come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti” sono soppresse.

2. Al comma 14 dell'articolo 22 della legge regionale n. 8/2018 le parole da “Le disposizioni” fino a “D5” sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8/2018 è sostituito dal seguente:

“5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data.”.

4. All'articolo 64 della legge regionale n. 8/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 3 le parole “dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali” sono sostituite dalle parole “dipartimento regionale del lavoro”;

COPIA
NO

b) al comma 5 le parole “Programma 3” sono sostituite dalle parole “Programma 4”.

5. Il comma 2 dell’articolo 77 della legge regionale n. 8/2018 è abrogato.

6. All’articolo 85 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

Art. 10.

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, la parola “*straordinari*” è sostituita dalla parola “*liquidatori*”;

b) al comma 1 le parole da “Al fine di consentire” fino a “tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.” sono sostituite dalle parole “Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all’articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L’Assessore vigila sull’esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L’Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all’Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all’Assessore regionale per l’Economia per i controlli contabili di competenza;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

COPIA
NON

“2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive.”;

e) al comma 5 le parole “di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2”;

f) al comma 6 le parole “di cui alla lettera c) del comma 2” sono sostituite dalle parole “di cui alla lettera a) del comma 2” e le parole da “il dipartimento regionale delle Attività Produttive” fino a “di cui alla lettera f) del comma 2” sono soppresse;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione.”;

h) al comma 8 le parole “di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2” e le parole da “ogni singola liquidazione di cui al presente comma” fino a “dell'ex Consorzio ASI di competenza” sono soppresse;

i) al comma 9 le parole da “individuati a seguito dell'attività” fino a “nominati ai sensi del comma 1” sono soppresse; le parole “di cui alla lettera b) del comma 2” sono sostituite dalle parole “da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio”; le parole “di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2”; dopo le parole “discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio.” sono aggiunte le parole “I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni.”; le parole “Conclusa la liquidazione,” sono sostituite dalle parole “I beni, mobili e immobili, e”;

COPIA
NON

l) al comma 9 bis le parole “espressamente declinati al comma 2, lettera f) secondo periodo” sono soppresse;

m) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12 bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell’IRSAP.”.

Art. 11.

Progetti incagliati

1. Al fine di assicurare ai destinatari dei finanziamenti sulle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007-2013 l’integrale rimborso delle spese sostenute nei termini regolamentari sugli interventi conclusi e funzionanti alla data del 31 marzo 2017, già riconosciuto ma non erogato per cause non imputabili agli stessi, previa delibera del CIPE, i competenti dipartimenti regionali sono autorizzati, anche nel caso dei regimi di aiuto, all’utilizzo delle risorse finanziarie riferite ai fondi PAC 2014-2020 non impegnate sugli stanziamenti di cui all’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Differimento limite di impegno servizio dissalazione Vulcano

1. Il limite di impegno autorizzato dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è differito all’anno 2018.

Art. 13.

Discipline obbligatorie per le case di cura private

1. Ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n.70, la disciplina di chirurgia generale non costituisce disciplina obbligatoria per le case di cura private.

Art. 14.

Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730

1. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione, i cui canoni sono determinati ai sensi delle vigenti norme di edilizia residenziale pubblica .

COPIA
NON

Art. 15.

Disposizioni di spesa

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1, capitolo 116516).

2. Per l'esercizio finanziario 2018, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 1.000 migliaia di euro, da destinare al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposte per l'anno 2017 al personale a tempo indeterminato, al personale beneficiario delle garanzie occupazionali ed al personale transitato provvisoriamente nei ruoli a tempo indeterminato.

3. Al fine di assicurare l'attività di vigilanza sulle acque annesse alle riserve naturali di competenza regionale, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.

4. All'articolo 92 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.”.

5. In favore della fondazione Whitaker è attribuito, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2.330 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219202.

Art. 16.

Bacino di carenaggio del porto di Trapani

1. Quota parte della somma di 15.000 migliaia di euro, di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 21, è destinata per l'importo massimo di 2.240 migliaia di euro al completamento del bacino di carenaggio galleggiante sito nel porto di Trapani.

Art. 17.

Disposizioni in materia di valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani

1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è

COPIA
NON

autorizzato a porre in essere azioni dirette a promuoverne l'identità e a garantirne gli interventi di manutenzione e restauro, ove necessario.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 150 migliaia di euro per la valorizzazione, a valere sulle disponibilità del capitolo 376599, e di 500 migliaia di euro per interventi di manutenzione e restauro, a valere sulle disponibilità del capitolo 776016.

Art. 18.

Lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.

1. Al fine di scongiurare pregiudizi funzionali e patrimoniali, nelle more dello svolgimento dei giudizi pendenti e sino a pronunciamento definitivo, i lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. ed in forza alla SAS S.p.A. possono proseguire l'attività lavorativa purché in servizio al 27 giugno 2018 nei limiti delle commesse in corso.

Art. 19.

Interventi in materia di centri per l'impiego

1. All'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei centri per l'impiego in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri per l'impiego, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a redigere apposito piano finalizzato all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui al comma 2 nel rispetto delle procedure di selezione pubblica nonché all'utilizzo di detto personale per interventi nell'ambito dello svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e negli enti locali.”.

Art. 20.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 63 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

2. Alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio

COPI
NO

faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale.”;

b) all'articolo 44, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in conformità alle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.”.

3. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è abrogato.

4. Al comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 le parole “comma 23” sono sostituite dalle parole “presente comma”.

5. Il comma 3 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

“3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a quello spettante per il Segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

6. All'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 alla fine sono aggiunte le parole “unitamente ai circuiti storici piccolo (72 km); medio (108 km) e grande (148 km) della Targa Florio ed alle antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese”.

7. L'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 è abrogato.

8. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2017 le parole “2011-2016” sono sostituite dalle parole “2011-2017”.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 21.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2018.

Assessore regionale per l'economia

MUSUMECI
ARMAO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 5:

L'articolo 12 dello Statuto speciale così dispone:

«L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.»

Nota all'art. 2, comma 4:

L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica." così dispone:

«*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico* - 1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.".

Nota all'art. 3, comma 1:

Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." così dispone:

«Art. 30 *Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse* - 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso

comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.»

Nota all'art. 3, comma 3:

L'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*. - 1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27. Ai fini della predetta riduzione si tiene conto delle esigenze prioritarie connesse ai processi di gestione, rendicontazione, certificazione e controllo della spesa a valere sui fondi extraregionali. All'esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è rideterminata in numero di 1.736 unità. Per il quinquennio 2016-2020 tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione di cui all'articolo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con D.P.Reg. 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in numero di 13.551 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	4.621
Categoria "C"	3.847
Categoria "B"	2.256
Categoria "A"	2.827
Totale personale del comparto non dirigenziale	13.551

Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è rideterminata in numero di 1.250 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	223
Categoria "C"	1.001
Categoria "B"	26
Totale	1.250

(periodo soppresso).

6. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.

7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono direttamente ed indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti di terzi in amministrazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono revocati.

8. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "strutture intermedie", sono aggiunte le seguenti "e delle unità operative di base" e sono soppresse le parole "resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici".

9. È abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.

10. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

11. L'Amministrazione regionale, previa verifica delle proprie esigenze funzionali, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di figure professionali munite di diploma di laurea specialistica o magistrale nei limiti del 10 per cento dei soggetti collocati in quiescenza per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52 e comunque in misura non superiore al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché, nell'ambito della medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche degli uffici stampa, per il reclutamento di operatori dell'informazione professionale e della comunicazione istituzionale iscritti all'ordine dei giornalisti.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico già conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

13. L'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è abrogato.

14. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico impiego, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all'interno dell'Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

15. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate ad interim, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.

16. L'incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim. L'incarico ad interim per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

17. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico e, in subordine, i dirigenti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, che applicano il contratto collettivo di

lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l'indennità integrativa speciale e l'indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

20. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore ad eccezione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.

21. A decorrere dall'1 gennaio dell'anno 2016, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.

22. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.

23. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione del comma 5.

24. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente:

"9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria". Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.

25. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 10/2000 sono soppresse le parole "e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza. Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali.

27. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione

e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio.

28. Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari cofinanziati dal FESR e dal FSE d'intesa con il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano di formazione per il personale dell'Amministrazione regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle risorse del FSE. Il personale così formato è destinato prioritariamente alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli uffici competenti per le operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali, e agli Uffici speciali dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di audit.

29. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica oggetto di preventiva informativa sindacale, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate le attività lavorative da garantire con continuità nell'interesse dell'utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l'intera amministrazione, per le quali deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente contratto collettivo.

30. Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per l'esercizio finanziario 2015 è ridotto dell'importo di 1.000 migliaia di euro.»

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

«*Consorzi universitari.* - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare al funzionamento e alla gestione dei suddetti corsi.

2. I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.

3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.

4. (comma abrogato).

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dall'Assessore regionale.

6. Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

6-bis. Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente.

7. Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.

9. Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.

10. Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.

10-bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna.»

Nota all'art. 4, comma 2:

L'articolo 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici.* - 1. Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, nelle more del completamento del processo di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificata dai commi 652 e 656 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4, Programma 2, capitolo 373314), il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 150 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione.»

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

L'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori." così dispone:

"È istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale.

Le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15.

Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso:

- 1) essere immuni da condanne penali;
- 2) godere dei diritti civili e politici;
- 3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.

Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1 dicembre 1975, si prescinde dall'iscrizione all'albo."

Nota all'art. 5, comma 3:

L'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, recante "Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale.* - 1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico

del fondo possono altresì essere disposti il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, con provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni.».

Nota all'art. 5, comma 4:

Il comma 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." così dispone:

«Art. 1

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137." così dispone:

«Uso individuale di beni culturali - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.».

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura. - 1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antirackett riconosciute e che si siano costituite parte civile, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.

2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;

b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, Comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali;

c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui almeno il 50% imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende di estorsione e/o che si siano avvicinati all'associazione antiestorsione per averne assistenza e sostegno;

d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o socio nell'ultimo anno;

e) dimostrino di aver presentato, nell'ultimo anno, almeno un'istanza di accesso al fondo per vittime di estorsione di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e accompagnato gli stessi alla denuncia, nell'anno precedente, in almeno tre fatti estorsivi conclusi con rinvio a giudizio;

g) dimostrino di aver svolto attività di sensibilizzazione contro i fenomeni estorsivi ed usurari presso associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne educative e di diffusione della cultura della legalità presso istituti scolastici.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.».

Nota all'art. 8, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c):

L'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

«Servizio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. - 1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito il Servizio amianto che ha i seguenti compiti:

a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali;

b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancora impiegate;

c) completare, entro l'anno 2020, con revisione e aggiornamento biennale, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;

d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla realizzazione dell'impiantistica prevista all'articolo 14, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso la suddetta impiantistica.

2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti del Servizio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di coordinare le attività con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria attività l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la "Commissione regionale amianto" istituita con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla Delib.G.R. n. 246 dell'11 luglio 2013.».

Nota all'art. 8, comma 1, lett. d):

L'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti

dall'amianto.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

«*Riunione regionale sull'amianto. - 1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto-correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica e nonch  sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.*

2. Copia della relazione finale della riunione regionale sull'amianto   trasmessa alla sede regionale dall'I.N.A.I.L. ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a superare le criticit  di settore eventualmente rilevate. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilit  regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Disposizioni a tutela del personale delle societ  partecipate in liquidazione. Dotazione della societ  IRFIS Finsicilia Spa. - 1. Il sistema delineato dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, cui non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, deve intendersi volto a garantire, a regime, la tutela dei dipendenti delle societ  partecipate dalla Regione, in servizio nelle stesse, anche in forza di pronunce giudiziali passate in giudicato ovvero di atti di conciliazione regolarmente sottoscritti, al momento della relativa liquidazione, mediante la previsione dell'inserimento nell'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, come delineato dal comma 1, trovano applicazione anche per il personale di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, assunto mediante selezione pubblica, anche con contratti atipici, indetta dalla societ  a maggioranza partecipazione pubblica disciolta o posta in liquidazione, per cui non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 anche successivamente al termine di cui al comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, ed il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

3. Il personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) in servizio alla data del 31 dicembre 2005   autorizzato ad essere iscritto nell'albo previsto dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.

4. Le societ  di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche e integrazioni nonch  l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, per sopprimere ai propri fabbisogni di personale, (*parole soppresse*), non possono procedere a nuove assunzioni in quanto devono attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge n. 21/2014, nel rispetto dell'effettivo fabbisogno e della sostenibilit  finanziaria, tenuto annualmente conto dell'anzianit  di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'albo medesimo.

5. All'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1   sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza,   finalizzato nell'ambito delle riserve statutarie della societ , anche alla concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonch  per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell'Isola. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalit  di concessione dei finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le disponibilit  risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi

degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1  settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonch  del fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri e disponibilit  a qualunque titolo di cui alle citate leggi confluiscono, periodicamente, nel patrimonio netto di cui al presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. l'amministrazione e la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data del 18 maggio 2016 vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione Siciliana e l'IRFIS che regolano le previgenti singole operativit  sopra riportate, ridotti del 10 per cento.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le risorse di cui alla legge 1  febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarit  della Regione per le finalit  di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono attribuite agli enti abilitati per la gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di favorire il sostegno al credito per le imprese singole e associate che operano nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato, del terziario e del turismo, con priorit  alle imprese giovanili e dell'innovazione ed alle startup.».

Nota all'art. 9, comma 2:

L'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilit  regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme per il personale regionale e degli enti. - 1. Per le finalit  di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni   autorizzata la spesa di 293.049,55 euro per l'esercizio finanziario 2018, di 280.454,25 euro per l'esercizio finanziario 2019 e di 281.526,57 euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025), per il pagamento degli emolumenti e degli oneri riflessi relativo al personale in servizio presso il dipartimento bilancio e la Centrale Unica di Committenza (CUC).*

2. Per le finalit  di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni   autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 1.019.302,78 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 885.644,99 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 884.376,67 euro (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016).

3. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e contenere quella pensionistica, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che maturano i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine del 31 dicembre 2018.

4. Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni   sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo   corrisposto con le modalit  e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".

5. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 trovano applicazione anche in favore dei soggetti posti in quiescenza a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

6. Al comma 20 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole "esclusivamente in ore" sono aggiunte le parole "ad eccezione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni".

7. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "per il biennio 2017-2018" sono sostituite dalle

parole "per il triennio 2017-2019". Il termine di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 è prorogato al 31 dicembre 2019.

8. La copertura finanziaria di cui al comma 7 è assicurata dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016. A tal fine il ragioniere generale della Regione è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale della funzione pubblica la relativa somma sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo dipartimento regionale della funzione pubblica.

9. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia" al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

10. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 9, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

13. L'istituzione e la gestione del Fondo non implicano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione.

14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione. *(parole soppresse)*.

15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001.».

Nota all'art. 9, comma 3:

L'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Abrogazioni e modifiche di norme.* - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

2. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 la parola "2017" è sostituita dalla parola "2018".

3. All'articolo 8 della legge regionale del 9 maggio 2017 n. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell'effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento."

4. All'articolo 16 della legge regionale n. 16/2017, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l'erogazione della seconda annualità, per l'esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità."

5. *Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018 e rendi contate entro 60 giorni da quest'ultima data.*

6. All'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "nonché le successive modifiche finanziarie e di merito" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione "Bilancio e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, da rendersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana."».

Nota all'art. 9, comma 4, lett. a) e lett. b):

L'articolo 64 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP).* - 1. Al fine di definire il piano di inserimento professionale dei soggetti attualmente utilizzati all'interno delle pubbliche amministrazioni appartenenti al bacino di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 "Emergenza Palermo ex PIP" nonché al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, integrata dall'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento previa verifica delle procedure selettive, i medesimi soggetti transitano con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la società "RESAIS società per azioni" con decorrenza 1° gennaio 2019, nei limiti del relativo stanziamento e senza l'incremento di oneri per la finanza regionale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, nelle more della definizione delle procedure di transito presso la RESAIS S.p.A., è assicurata dal dipartimento regionale del lavoro l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito nonché degli assegni familiari in godimento al 31 dicembre 2017.

3. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui al comma 2, il dipartimento regionale del lavoro trasmette, entro il 30 luglio 2018, alla RESAIS S.p.A. l'elenco ad esaurimento di cui al comma 1.

4. Ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento che non transitano, ovvero che nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge chiedono di non volere transitare, continuano ad applicarsi le misure di sostegno al reddito in atto assicurate dalla normativa vigente.

5. Per il triennio 2018-2020 si provvede con le risorse di cui alla Missione 12, Programma 4, capitolo 183799.

6. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015, che abbiano beneficiato dell'indennità per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, possono su istanza chiedere di essere iscritti in una apposita lista istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono determinati i criteri di iscrizione nella lista.

7. Ferma restando la consistenza numerica dell'elenco di cui all'articolo 68 della predetta legge regionale n. 9/2015, fissata alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 possono transitare nell'elenco a esaurimento secondo le modalità stabilite nel predetto decreto assessoriale, a condizione che si creino posti vacanti nel medesimo elenco.

8. I soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6, previa restituzione dell'indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel suddetto decreto assessoriale, transitano nell'elenco ad esaurimento.».

Nota all'art. 9, comma 5:

L'articolo 77 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme sulle cooperative giovanili.* - 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni le parole "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2020".

2. *(comma abrogato).*».

Nota all'art. 9, comma 6:

L'articolo 85 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione. - 1. Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

1 bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Nota all'art. 10, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), lett. g), lett. h), lett. i), lett. l), lett. m):

L'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

«Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L'Assessore vigila sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza.

2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSA, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto sta-

bilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione.

6. La Ragioneria generale della Regione concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera a) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene. (parole soppresse).

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione.

8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSA ovvero nel bilancio della Regione. (parole soppresse). Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione.

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali (parole soppresse), acquisite le relazioni di stima da parte degli Uffici del Genio civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni. I beni, mobili e immobili, e i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto.

9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali (parole soppresse), devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSA, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento.

9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

12 bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSA.»

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie." così dispone:

«Attuazione della programmazione comunitaria. - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il completamento dei progetti di cui al comma 2 inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare di cui alla Del.CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, come deliberato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. n. 268 del 10 novembre 2015.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche, beneficiari titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, possono presentare all'ufficio competente una domanda di proroga al 31 gennaio 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Con la medesima domanda può essere richiesta la copertura finanziaria, a valere sulle risorse di cui al comma 1, dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 dei quali è beneficiaria titolare l'Amministrazione regionale, gli uffici regionali competenti provvedono, previa verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche e tecniche per consentire, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, la proroga al 31 gennaio 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del relativo termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso, ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantirne la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con la domanda di copertura finanziaria di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici o opere pubbliche possono richiedere l'erogazione in anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 nella misura del novanta per cento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione del progetto. Il saldo del dieci per cento del finanziamento può essere erogato solo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché previo accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento. Ai titolari e beneficiari di progetti di cui al comma 2 il finanziamento di cui al comma 1 è erogato a saldo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché di accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento.

5. Alla presentazione delle domande di cui ai commi 2 e 3, con le modalità e nei termini definiti dalle circolari emanate con provvedimenti della competente autorità di gestione, consegue la proroga automatica rispettivamente al 31 gennaio 2017, al 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro ed al 30 settembre 2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, senza necessità di modifica, riforma o integrazione di eventuali diversi termini

previsti dalla disciplina regionale o convenzionale di riferimento precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Ciò al fine di consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione europea.

6. La copertura finanziaria delle anticipazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è assicurata, relativamente alle operazioni del PO FESR 2007-2013, a valere sulle risorse del "Piano di Salvaguardia" del PAC 2007-2013 e, relativamente alle operazioni del PO FSE 2007-2013, a valere sulle risorse disponibili del "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani" e del "Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia" di cui al decreto dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 25 del 5 agosto 2015.

7. Ai fini del presente articolo, per progetti non conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013 le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici o privati, entro la data del 31 dicembre 2015.

8. Le autorità di gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione siciliana e i dipartimenti interessati, nel rispetto dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerano ammissibili le spese già sostenute dai beneficiari dalla data del 1° gennaio 2014, purché coerenti con il programma comunitario.

9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.

10. (comma abrogato)

11. Al comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole "Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde." sono sostituite dalle parole "Il Governo assicura una informazione qualificata e tempestiva. In caso di ripetuta violazione degli obblighi previsti dal presente comma, il Presidente della Regione riferisce, in un'apposita seduta, all'Assemblea regionale siciliana, su richiesta di un decimo dei componenti, sulle motivazioni della suddetta violazione. La seduta si conclude con l'approvazione di un atto d'indirizzo al Governo.".

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie." così dispone:

«Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi. - 1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che saranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006, del bilancio della Regione previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

3. Alla lettera a) del comma 4-sexies dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da "in conseguenza" fino a "2011" sono soppresse.

4. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4-sexies dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2011, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.»

Nota all'art. 13, comma 1:

Il decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70, recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2015, n. 127.

Note all'art. 14, comma 1:

- Il comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)." così dispone:

«Art. 1

441. *Trasferimento ai comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.».

- La legge 6 marzo 1976, n. 52, recante "Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 1976, n. 75.

Nota all'art. 15, comma 1:

L'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante "Norme in materia di protezione civile." così dispone:

«*Convenzioni.* - 1. Per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.».

Nota all'art. 15, comma 4:

L'articolo 92 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità.* - 1. Il Garante regionale delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad avvalersi degli Uffici del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, previa stipula di apposita convenzione con lo stesso.

2. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, dopo le parole "Capo I" sono aggiunte le parole "e dal Capo II".

2 bis. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.».*

Nota all'art. 16, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 21 recante "Assessment del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010." così dispone:

«*Versamento acconto ESPI.* - 1. Il Commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a versare in entrata al bilancio della Regione siciliana (capitolo 4501 - Capo X), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2491 del codice civile, la somma di 15.000 migliaia di euro, da destinare al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei bacini galleggianti di carenaggio, ubicati nel porto di Palermo e/o da destinare alla costruzione nel porto di Palermo di un nuovo bacino di carenaggio da 80/90.000 tonnellate.».

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Organizzazione dei servizi per il lavoro.* - 1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi e politiche attive del lavoro, al fine di garantire il potenziamento della funzionalità dei centri per l'impiego, previsto quale condizionalità ex ante del PO FSE 2014-2020, ed in particolare per l'implementazione dei servizi specialistici nonché il potenziamento dei servizi formativi (orientamento di base e specialistico, progettazione, percorsi formativi individualizzati, tutorship nell'attività di tirocinio, sportelli inclusione sociale, conciliazione e pari opportunità, sportello migranti, certificazione delle competenze, monitoraggio e valutazione), l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si avvale degli organismi in house providing della Regione e degli enti accreditati come Agenzie per il lavoro ai sensi della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, per la realizzazione delle attività affidate dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, si avvalgono prioritariamente dei lavoratori di cui al comma 2.

3 bis. *Al fine di assicurare il potenziamento dei centri per l'impiego in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri per l'impiego, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a redigere apposito piano finalizzato all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui al comma 2 nel rispetto delle procedure di selezione pubblica nonché all'utilizzo di detto personale per interventi nell'ambito dello svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e negli enti locali.».*

Nota all'art. 20, comma 1:

La legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, S.O.

Nota all'art. 20, comma 2, lett. a):

L'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma che si annota, risulta il seguente:

«*Piano regionale faunistico-venatorio.* - 1. *Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale.*

2. Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.

3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Il piano regionale determina altresì:

a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c);

c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6.

5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.

6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

7. Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.

8. Le Province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

10. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.».

Nota all'art. 20, comma 2, lett. b):

L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

«*Vigilanza venatoria ed ambientalista.* - 1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.

2 bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in conformità alle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapescia sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.

4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.

5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria.

5-bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.».

Nota all'art. 20, comma 3:

L'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.* - 1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono erogati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modi-

fiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle assegnazioni relative all'anno 2016.

4. Le risorse finanziarie di cui all'Allegato 1 - parte A nonché quelle destinate ai Consorzi di bonifica sono utilizzate, per una quota non inferiore all'uno per cento da iscriverne in un apposito capitolo del dipartimento bilancio e tesoro, per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di controllo interno.

5. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Assessorato del bilancio e delle finanze" sono aggiunte le parole "nonché dell'Assessorato regionale della salute";

b) le parole "al personale dell'Assessorato medesimo" sono sostituite dalle parole "al personale degli Assessorati medesimi";

c) dopo le parole "incardinati presso il medesimo" sono aggiunte le parole "nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica";

d) è aggiunto il seguente periodo: "La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019".

6. All'articolo 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".

7. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, introdotto con l'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018".

8. All'articolo 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione."

9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa.

10. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra lo Stato e la Regione del 12 luglio 2017 per l'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2.

11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per una quota pari a euro 73.069.153,34 per l'esercizio finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le complessive risorse sono destinate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. L'Allegato 3 di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.

12. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

"2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7."

13. L'articolo 11, comma 8, lettera d), della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è abrogato.

14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto "Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro", di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202).

15. All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 il periodo "con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo

1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge" è sostituito dal seguente: "a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019".

16. A decorrere dall'anno 2018 è confermato l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento.

17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio 2017-2019 è destinata alle spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate la cui definizione è affidata all'Assessorato regionale dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105702).

19. L'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogato.

20. Per le finalità dell'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722).

21. (comma abrogato).

22. Per le finalità del comma 3-bis dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 410 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

23. Il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 è ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373347).

24. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro.

25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I e dal Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro annui.

26. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 20 migliaia di euro annui.».

Nota all'art. 20, comma 4:

L'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di autonomie locali. - 1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è determinata in 341.600 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero.".

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.

5. (comma soppresso).

6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.

7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.

8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscriverne in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.

11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali.

12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.

14. (comma soppresso).

15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.

16. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresses le parole "di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984".

17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al

costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati.

18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'articolo 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.

19. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è soppresso.

20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro.

21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.

23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al presente comma.

25. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020."

27. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

28. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9/2015 è abrogato.»

Nota all'art. 20, comma 5:

L'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Informazione e comunicazione.* - 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trat-

tamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

3. *Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a quello spettante per il Segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.*

4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

5. È fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.»

Nota all'art. 20, comma 6:

L'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Targa Florio.* - 1. Quale riconoscimento per il contributo dato dalla Targa Florio alla positiva diffusione dell'immagine della Sicilia nel mondo, la manifestazione automobilistica "Targa Florio", ideata nel 1906 da Vincenzo Florio, è dichiarata patrimonio storico - culturale della Regione siciliana *unitamente ai circuiti storici piccolo (72 km); medio (108 km) e grande (148 km) della Targa Florio ed alle antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese.*

Nota all'art. 20, comma 7:

La legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, recante "Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 luglio 1966, n. 31.

Nota all'art. 20, comma 8:

L'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Abrogazioni e modifiche di norme.* - 1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 8-ter

Rimborso spese per contratti di lavoro

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione."

2. All'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale."

3. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "Per tali proroghe" fino a "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relati-

vo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014,»;

b) alla fine sono aggiunte le parole "Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.".

4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "anni finanziari 2011-2015" sono sostituite dalle parole "anni finanziari 2011-2017".».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 231

«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, (Musumeci), su proposta dell'Assessore per l'economia, (Armao), il 26 marzo 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 26 marzo 2018.

Norme stralciate dalla Presidenza della Commissione 'Bilancio' nella seduta n. 34 dell'11 aprile 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 34 dell'11 aprile 2018, n. 35 del 18 aprile 2018, n. 37 del 19 aprile 2018, n. 43 del 26 aprile 2018 e n. 47 del 14 maggio 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 47 del 14 maggio 2018.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 43 del 16 maggio 2018, n. 45 del 29 maggio 2018; n. 47 del 13 giugno 2018, n. 48 del 19 giugno 2018 e n. 52 del 27 giugno 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 52 del 27 giugno 2018.

(2018.28.1776)083

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. COPIA NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione